



CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA DI NOVARA

---

Spett.le  
Impresa  
Consulenti del Lavoro  
Committenti

Novara, 16/09/2013  
Circ. Prot. n. 8 del 16/09/2013

**OGGETTO : Primi chiarimenti sull' art. 31 del DL 69/2013 (conv. Da L. n. 98/2013) - semplificazioni in materia di D.U.R.C.**

Vi informiamo che con la circolare 36/2013 (che alleghiamo alla presente) il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di quanto previsto dall'art. 31 del DL 69/2013.

Nel rinviare alla lettura del testo completo, nei successivi punti desideriamo evidenziare gli aspetti operativi legati alla ricezione, alla validità e all'utilizzo dei D.U.R.C. rilasciati dalla Cassa Edile.

1. **Appalti pubblici**: a partire dai D.U.R.C. rilasciati dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di cui all'oggetto) la validità del certificato sarà di 120 giorni dalla data del rilascio del documento (ad eccezione dei DURC per la verifica di autodichiarazione per i quali i 120 giorni decorreranno dalla data di verifica indicata nella richiesta).  
Il D.U.R.C. regolare potrà essere utilizzato nei 120 giorni di validità indistintamente nelle tre diverse fasi di seguito riportate:

- *Verifica autodichiarazione*
- *Aggiudicazione di gara*
- *Stipula contratto*

Ciò significa ad esempio che nei 120 giorni di validità del DURC regolare ottenuto per la Verifica di Autodichiarazione i soggetti tenuti ad acquisirlo d'ufficio dovranno utilizzare il medesimo documento anche per le successive fasi di aggiudicazione gara e di stipula contratto, senza la necessità di effettuare nuove richieste allo Sportello Unico Previdenziale.

Un discorso a parte riguarderà i D.U.R.C richiesti per il pagamento degli stati avanzamento lavori (S.A.L.) per i quali le Stazioni Appaltanti richiederanno un D.U.R.C per il primo stato avanzamento lavori potendo utilizzare il medesimo documento (se ancora in corso di validità) anche per i successivi S.A.L., e per i certificati di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità e attestazione di regolare esecuzione. Viene quindi meno la necessità

da parte delle stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero di SAL o al numero delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale).

Unica eccezione è stabilita per i DURC per saldo finale per i quali le stazioni appaltanti dovranno richiedere un nuovo D.U.R.C. specifico anche se in possesso di un certificato ancora in corso di validità.

2. **Lavori privati:** anche in questo caso la validità dei D.U.R.C. passa da 90 a 120 giorni (almeno fino al 31 dicembre 2014). Questo varrà per tutti i D.U.R.C. rilasciati dopo il 21/08/2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di cui all'oggetto, anche se la dicitura riportata in calce al documento riporta ancora una validità di 90gg (in attesa delle necessarie modifiche che dovranno essere apportate a livello nazionale dallo Sportello Unico Previdenziale gestito dall'INAIL).

Informiamo le imprese che hanno richiesto alla Cassa Edile di Novara il servizio di rilascio del DURC in automatico, che da questo momento in poi l'emissione del nuovo documento avverrà entro i 120 giorni dalla scadenza del precedente. Abbiamo già provveduto ad inoltrare una nuova richiesta automatica per le imprese ad oggi abilitate; il DURC ottenuto a fronte di questa richiesta verrà consegnato tramite P.E.C. nei prossimi giorni ed avrà validità di 120 giorni dalla data di rilascio.


3. **Obbligo invio D.U.R.C. tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):** nel ribadire che a partire dalle richieste di D.U.R.C. effettuate a partire dal 2 settembre 2013 il documento verrà inviato esclusivamente tramite P.E.C., vi informiamo che il medesimo canale di spedizione sarà utilizzato da questo momento in poi anche per l'invio alle imprese dell'invito alla regolarizzazione della propria posizione contributiva entro il termine massimo di 15 giorni per non incorrere nel rilascio di un DURC irregolare (in precedenza tale invito veniva inviato a mezzo fax).

A fronte di alcune segnalazioni prevenute in merito alla difficoltà nell'apertura del file contenente il DURC inviato tramite PEC, la Cassa Edile di Novara ha predisposto un documento in cui viene descritta la procedura per scaricare gratuitamente ed utilizzare il programma necessario per l'apertura dei documenti firmati digitalmente.


Il documento esplicativo (allegato alla presente) è disponibile anche sul sito [www.cassaedilenovara.it](http://www.cassaedilenovara.it) nella sezione approfondimenti, sottosezione P.E.C.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito con la presente porgiamo distinti saluti.

Il Vicepresidente  
(Sig. Edoardo Face)



Il Presidente  
(Ing. Marco Ramazzotti)



CIRCOLARE N. 36 /2013



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**Partenza - Roma, 06/09/2013**  
**Prot. 37 / 0015563 / MA007.A001**

*Agli indirizzi in allegato*

Oggetto: art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) – semplificazioni in materia di DURC – primi chiarimenti.

L'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione.

Con la presente circolare, d'intesa con gli Istituti, si forniscono i primi chiarimenti interpretativi della disciplina definita in sede di conversione dalla L. n. 98/2013, rinviando alle indicazioni degli Istituti previdenziali e delle Casse edili per quanto concerne la sua concreta applicazione.

\*\*\*

Il D.L., anzitutto, ha eliminato dalla previsione di cui all'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il riferimento alla concessione dei "benefici normativi e contributivi".

Per effetto dell'intervenuta modifica, l'applicazione della predetta norma, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC "in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto", è estesa a tutte le "tipologie" di DURC.



È stato poi previsto che *“in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio”*. Trattasi in realtà di una disposizione chiarificatoria sull’ambito applicativo del DURC, che lascia evidentemente inalterato l’obbligo di acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (v. ML circ. n. 12/2012).

I successivi commi 2 e 3 dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 provvedono:

- ad inserire, sia nell’art. 38, comma 3 che nell’art. 118, comma 6 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, già previsto dall’art. 16 bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009);

- a rimodulare, sulla base delle ipotesi regolate dai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo, la procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi, prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010).

In particolare, il comma 4, individua gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, confermando, seppur con alcune modifiche, i principi enunciati nelle circolari n. 35/2010 di questo Ministero, n. 59/2011 dell’INPS e n. 22/2011 dell’INAIL.

Pertanto la nuova disciplina prevede che il DURC *“in corso di validità”* debba essere acquisito:

*“a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

*b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;*

*c) per la stipula del contratto;*

*d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;*

*e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”*.

L’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il Documento, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120

giorni dalla data del suo rilascio. Trattasi di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 – quest'ultima in vigore dal 21 agosto u.s. – e che pertanto **risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data**. I DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. – atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni – godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.

Con l'art. 31, comma 5, il Legislatore ha dunque operato tre "raggruppamenti" in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.

Il primo raggruppa le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 e comprende i DURC richiesti fino alla stipula del contratto.

La validità quadrimestrale del Documento riguarda in primo luogo il DURC relativo al comma 4, lett. a) espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). In pratica i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo Documento – in corso di validità, ossia nell'ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio – ai fini della attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto.

Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) (*"per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.

Peraltro, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, è stato altresì previsto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Ferma restando l'immediata operatività di tale disposizione in relazione all'utilizzo del DURC da parte della medesima stazione appaltante, maggiori potenzialità applicative della norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili.

Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) e e), ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale.

La formulazione del comma 5 consente di ritenere che, dopo la stipula del contratto, il DURC vada acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto, come sopra detto, per il pagamento del saldo finale.

Pertanto, viene meno l'esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).

Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).

In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l'acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall'art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n. 69/2013.

\*\*\*

Il comma 8 dell'art. 31 conferma la disposizione già prevista dall'art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 in ordine al c.d. "preavviso di accertamento negativo" che impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell'emissione o dell'annullamento del Documento, di invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni.

Il predetto comma 8, tuttavia, al fine di favorire una più rapida ed efficace definizione di questa fase, ha espressamente previsto che l'invito all'interessato avvenga mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e che lo stesso debba sempre riportare l'indicazione analitica delle cause di irregolarità.

Stante la valenza della previsione, si sottolinea che la stessa, pur se inserita tra disposizioni tutte attinenti specificamente ai contratti pubblici, debba applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC.

Per completezza si fa presente che il comma 7 riguarda l'allegazione del DURC anche nelle procedure di verifica interne all'Amministrazione parte del rapporto contrattuale.



\*\*\*

In sede di conversione del D.L. n. 69/2013, la L. n. 98/2013 ha introdotto i commi da 8 bis a 8 sexies che prevedono ulteriori semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi ecc.

È anzitutto previsto che alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti), da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l'acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del comma 3 dell'art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata dal Documento.

Si prevede poi che, anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il DURC abbia una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

Si ribadisce inoltre il principio, già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d'ufficio del DURC, in particolare precisando che:

- ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

Da ultimo va ricordato che, almeno sino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Per delega

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Paolo PENNESI)



DP

*Direzioni regionali e territoriali del lavoro*

*Ministro*

*Capo di Gabinetto*

*Ufficio Legislativo*

*INPS*

*Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa*

*INAIL*

*Direzione Centrale Rischi*

*Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE)*

*e p.c.*

*Provincia Autonoma di Bolzano*

*Provincia Autonoma di Trento*

*Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

*Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro*

*Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

---



## **PROCEDURA PER LA VISUALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE**

Per visualizzare qualsiasi documento firmato digitalmente (ad esempio il DURC ricevuto via P.E.C.) è necessario scaricare sul proprio PC un programma specifico che consente la lettura (ad esempio il programma **DIKE**).

Per scaricare il programma DIKE (software gratuito fornito da Infocert) è necessario seguire i passaggi sotto riportati:

### **1. Accedere al sito di Infocert:**

[https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione\\_DiKe.php](https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php)

### **2. Scegliere nella prima schermata il punto C) DOWNLOAD DIKE 5.3.0 (o versioni successive più aggiornate)**

### **3. Seguire tutti passaggi della procedura:**

ESEGUI

SPUNTA SU "ACCETTO"

INSTALLA

### **4. Conclusa la procedura di cui al punto precedente, il programma viene installato sul pc:**

Risorse del Computer > Programmi > Infocert > Dike (sul desktop apparirà il collegamento al programma attraverso l'icona DIKE)

Nel caso in cui il programma Dike segnali che "nessun lettore è stato installato", ignorare il messaggio e rispondere sempre OK. Il lettore e la smart card servono infatti solo per firmare i documenti e non per visualizzare quelli già firmati (come il DURC ricevuto dalla Cassa Edile).

### **5. Quando si riceve la mail PEC con allegato il DURC firmato digitalmente si deve aprire la cartella allegata (postacert.eml):**

nella cartella aperta sono presenti due documenti:

- il testo della mail che riepiloga i dati del Durc allegato
- il Durc firmato digitalmente ( **file con estensione pdf.p7m non leggibile come un normale file pdf**). Questo secondo documento deve essere salvato sul proprio pc e successivamente aperto con il programma DIKE. Se DIKE è già installato dovrebbero essere sufficiente cliccare due volte sul file per visualizzare correttamente il DURC. Se con il doppio click il file non viene visualizzato, aprire il programma **Dike** digitare il tasto **Seleziona file** scegliere il file con formato pdf.p7m (salvato in precedenza) e digitare **Visualizza**.